



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 528 DEL 17 maggio 2017**

OGGETTO: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentate da ANCE Ragusa/ Consorzio di bonifica 3 di Agrigento.

Procedura aperta per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della centrale idroelettrica nodo 1B lungo l'adduttore Garcia-Arancio in territorio di Castelvetro. Criterio di aggiudicazione minor prezzo. Importo a base di gara: 1.248.711,25.

Procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una centrale idroelettrica nella Vasca Pizzo Corvo lungo l'adduttore alle zone irrigue dipendenti dalla diga Castello. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 897.235,41 euro.

**PREC 50/17/L e 50/17/L bis**

**Requisiti speciali. Soccorso istruttorio. Esclusione. Sanzione Legittimità.**

*E' legittima l'esclusione e l'escussione della cauzione in caso di mancato pagamento della sanzione quando il concorrente che abbia richiesto di applicare la procedura di soccorso istruttorio, nel termine assegnatogli non abbia poi provveduto a presentare le dichiarazioni essenziali ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica.*

**Art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter D.lgs. 163/2006;**

**Il Consiglio**

VISTE le istanze prot. n. 181496 e prot. 181499 del 7 dicembre 2016 con cui l'Ance di Ragusa chiedeva a questa Autorità se sia legittimo invocare l'istituto del soccorso istruttorio quando l'impresa sia carente del requisito di qualificazione ab origine e se la stazione appaltante possa disporre la sanzione anche nel caso l'impresa non aderisca al soccorso istruttorio e venga esclusa dalla gara;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 23 febbraio 2017;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate, in quanto inerenti lo stesso oggetto e le stesse parti, possono essere decise insieme ai sensi del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

CONSIDERATO che la procedura è stata indetta con bando del 1° aprile 2016 e quindi nel vigore del D.lgs. 163/2006;

RILEVATO che, in entrambe le procedura in oggetto, il Consorzio di bonifica di Agrigento sostiene di aver escluso il concorrente Consorzio stabile Galileo per aver prodotto documentazione amministrativa carente rispetto al requisito di capacità tecnica poiché non aveva comprovato l'esperienza tecnica acquisita nella redazione di progetti relativi a centrali idroelettriche come espressamente richiesto dal bando e dal disciplinare di gara, ma aveva soltanto dichiarato di aver progettato centrali termoelettriche;

RILEVATO che, in seduta di gara, il concorrente aveva chiesto l'applicazione della procedura di soccorso istruttorio per avere nel raggruppamento un ingegnere che aveva progettato centrali idroelettriche e si impegnava a formalizzare con dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 quanto già verbalizzato e contenuto nell'autodichiarazione prodotta in seduta di gara, allegando comprova dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria relativa alla regolarizzazione;

RILEVATO che la stazione appaltante assegnava un termine per consentire all'operatore economico di provvedere a tali adempimenti ma, entro il predetto termine, il concorrente non faceva pervenire la documentazione probatoria;

RITENUTO che, come si legge nella Determinazione ANAC n. 1 del 2015, l'estensione dell'ambito di applicazione operata dal comma 1 ter dell'art. 46 permette di sanare con documentazione probatoria adeguata *“ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi”*, quindi anche dichiarazioni inerenti i requisiti speciali purché la carenza di documentazione sia soltanto in senso formale e non sostanziale, infatti resta fermo il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente alla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione, altrimenti si consentirebbe una violazione del principio di par condicio;

RITENUTO che, nel caso di specie, il concorrente Consorzio Galileo ha presentato un'autodichiarazione in seduta di gara per comprovare il requisito richiesto che può ritenersi una anticipata applicazione del soccorso istruttorio ma non ha versato la sanzione pecuniaria correlativa alla integrazione entro il termine previsto;

RITENUTO che la stazione appaltante ha escluso dalla gara l'operatore e, in virtù del mancato pagamento della sanzione, ha poi correttamente intimato l'escussione della cauzione che costituisce *“garanzia della serietà e attendibilità dell'offerta nonché del rispetto dell'ampio patto d'integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche.”*(vd. Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre 2014 n. 4733);



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 29 maggio 2017

Il Segretario Maria Esposito